**INTERPELLANZA**

**Il caso della demolizione della palazzina dell’arch. Rino Tami a Lugano: quale protezione per il patrimonio architettonico moderno?**

del 18 febbraio 2008

La capo dicastero costruzioni del Municipio di Lugano, on. Giovanna Masoni, ha informato (*La Regione* 09.02.2008) che il Municipio a fine 2004 ha rilasciato la licenza edilizia per una banale palazzina di 6 piani destinata a sorgere sulle ceneri di *«un bell’esempio di architettura sociale, secondo la migliore tradizione delle Siedlungen svizzere, temperata da un linguaggio architettonico apparentato con le costruzioni della tradizione ticinese e lombarda»* (arch. Gianfranco Rossi e Tita Carloni, *La Regione* 08.02.2008).

Lo stabile da demolire porta la firma prestigiosa dell’arch. Rino Tami e risale ai primi anni del secondo dopoguerra. Fa parte di un complesso di tre edifici di edilizia popolare (fra le vie Beltramina, Pelloni e Vignola). Sono tutti edifici allungati e di quattro piani, frutto di un’iniziativa sociale del Vescovo di Lugano (tramite la fondazione Pro Familia), che delimitano una sorprendente, ampia e tranquilla corte a prato, di forma rettangolare, dove giocano i bambini. Gli altri due edifici sono opere dell’architetto Antonini (quello su via Beltramina) e di Camenish/Carloni (quello su via Pelloni).

È un insediamento di grande pregio per il quartiere popolare di Molino Nuovo, già compromesso in ampia misura da uno sviluppo dissennato che lo ha banalizzato. Un quartiere in cui la Città, in collaborazione con la SUPSI, ha promosso un progetto pilota di *«lettura territoriale complessiva e congruente utile all’amministrazione comunale»* che si propone di *«avvicinarsi al cittadino, ascoltare le sue esigenze e renderlo partecipe dello sviluppo urbano»* (citazione dal sito della Città di Lugano). Ci risulta che, fra le "testimonianze" raccolte nel corso di quel progetto denominato "ConSenso", sia stato invocato anche il salvataggio dell’immobile di Rino Tami. Invano: il 16 gennaio 2008 il Municipio ha rilasciato l’autorizzazione a demolire…

**La legge e i sussidi cantonali per i beni culturali**

La perplessità e l’inquietudine, di fronte a tanta incoerenza, non possono che essere vivissime. Il problema, sul quale è stata inoltrata un’interpellanza al Municipio di Lugano, non è solamente luganese, ma è anche un problema ticinese, sul quale le autorità cantonali sono chiamate ad agire. La legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 1997 prevede nelle norme transitorie (art. 53) che, entro 10 anni (il termine è scaduto a fine 2007), i Comuni istituiscano la protezione dei beni culturali immobili con gli strumenti pianificatori previsti dalla legge e che il Consiglio di Stato ne predisponga l’inventarizzazione. L’art. 3 prevede due categorie di beni immobili protetti, quelli cantonali e quelli comunali. L’art. 6 conferisce a Consiglio di Stato e Municipi il compito di promuove la conoscenza e il rispetto dei beni culturali. L’art. 15 prevede che chiunque venga a conoscenza che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di distruzione lo segnali immediatamente al Consiglio di Stato o al Municipio e l’art. 17 dà la facoltà al Consiglio di Stato di ordinare misure provvisionali per la sua tutela: per un bene immobile si applica la procedura prevista dall’art. 105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, rimane inattivo. L’art. 20 della legge prevede che sono i piani regolatori comunali o i piani di utilizzazione cantonali che devono decidere di proteggere i beni culturali immobili (la decisione va adottata dal legislativo). Benché la legge preveda l’istituzione di una Commissione dei beni culturali (art. 45) e riconosca le istituzioni culturali che collaborano alla tutela dei beni culturali, essa non conferisce loro la facoltà di ricorrere contro le decisioni edilizie, che comportano la distruzione di beni culturali immobili: questo è grave in quanto l’applicazione della legge a 10 anni di distanza ci risulta essere carente a livello di moltissimi comuni.

Vi è poi l’aspetto finanziario da non trascurare, perché la legge prevede che il Cantone, con il contributo dei Comuni, contribuisca alla conservazione dei beni culturali. La Commissione della gestione e delle finanze, per la penna di Luigi Brenni e Mario Ferrari, nel rapporto sul messaggio 5230 del 26 marzo 2002 (concernente la concessione di un sussidio complessivo di fr. 1’987’000.- per il restauro di quattro beni culturali immobili d’interesse cantonale: la casa Branca Baccalà di Brissago, il complesso della Nunziatura di Balerna, il teatro San Materno di Ascona ed il palazzo comunale di Riva San Vitale) aveva preso *«nota con soddisfazione»* delle intenzioni del Governo *«di voler incrementare la disponibilità finanziaria in favore delle opere di restauro per i beni culturali, compatibilmente e in modo adeguato alla situazione di fatto esistente e alle numerose richieste, sempre nel rispetto degli obiettivi espressi nelle linee direttive. Tale incremento può essere valutato indicativamente in almeno 0.6 mio fr. annuali a partire dal prossimo quadriennio 2004-2007. Da un incontro dei relatori con i responsabili dell’Ufficio beni culturali è emerso come numerosi siano gli enti pubblici e privati in lista d’attesa per ottenere l’autorizzazione a procedere ai lavori di recupero oppure all’allestimento dei progetti, opere però che dipendono essenzialmente dalla disponibilità del Cantone nell’elargire i sussidi di legge* […] *Situazione questa alla Commissione da anni ben nota e denunciata in più rapporti, con l’invito rivolto al Consiglio di Stato di rivedere le tradizionali e da decenni mai modificate percentuali di attribuzione degli investimenti destinate ai vari settori.»*

**Domande**

Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato:

1. Quali principi e criteri urbanistici e architettonici hanno indotto il Municipio di Lugano a rilasciare il permesso di demolizione dello stabile Tami di Via Vignola 19-21-23 e la licenza di costruire al suo posto una palazzina di 6 piani, che deturperà irrimediabilmente l’insediamento popolare, con la corte a prato, fra le vie Beltramina, Pelloni e Vignola? Cosa intende fare il Consiglio di Stato per impedire un tale scempio, dato che l’art. 17 della legge beni culturali dà la facoltà al Consiglio di Stato di ordinare misure provvisionali per la tutela di beni immobili e che per un bene immobile si applica la procedura prevista dall’art. 105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, rimane inattivo?

2. Il Cantone è a conoscenza se altre demolizioni di edifici del ‘900 di rilevanza architettonica (in particolare, stabili industriali e stabili a carattere sociale, come le case popolari, ma anche magnifiche ville) siano già state autorizzati o in procinto di esserlo a livello comunale? Che ne sarà, ad esempio, del complesso di edilizia popolare (architetti Tami e Schnebli, case costruite nel 1948 e nel 1965) di proprietà della Città di Lugano, ubicato fra Via Trevano 103 a 113 e Via Torricelli 2 a 6, che si trova in stato di deperimento deplorevole? Cosa intende fare il Consiglio di Stato per favorirne un recupero conservativo, dato che l’art. 17 della legge beni culturali dà la facoltà al Consiglio di Stato di ordinare misure provvisionali per la tutela di beni immobili e che per un bene immobile si applica la procedura prevista dall’art. 105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, rimane inattivo?

3. Qual è stato il seguito dato alle conclusioni del rapporto Brenni-Ferrari della Commissione della gestione e delle finanze del 2002 in merito a: 3.1) Il volume di sussidi cantonali per il recupero di beni culturali in pericolo? 3.2) La modifica della chiave di ripartizione degli investimenti nei vari comparti?

4. A che punto sono i Comuni, a termine di legge decennale scaduto a fine 2007, rispetto all’obbligo di istituire la protezione dei beni immobili (art. 53 legge beni culturali)?

5. A che punto è il Consiglio di Stato, a termine di legge decennale scaduto a fine 2007, rispetto all’obbligo di inventarizzazione dei beni culturali?

6. Intende conferire alla Commissione dei beni culturali e alle istituzioni culturali che collaborano alla tutela dei beni culturali una facoltà di ricorso contro le decisioni edilizie che comportano la distruzione di beni culturali immobili, visto anche i ritardi dei Comuni e del Cantone nell’applicazione della legge beni culturali a 10 anni di distanza dal suo varo?

Per il gruppo PS:

Raoul Ghisletta

Bertoli - Carobbio - Corti - Ghisletta D. -

Kandemir Bordoli - Lepori - Orelli Vassere